



AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione del 12 aprile 2022, alla quale hanno preso parte il Dott. Umberto Rapetto, Presidente, l'Avv. Elia Santi, Vice Presidente - il quale si astiene dal partecipare ad ogni trattazione e delibera in riferimento al presente procedimento - l'Avv. Patrizia Gigante, Componente e la Dott.ssa Martina Franciosi, Segretario Verbalizzante;

VISTO il reclamo presentato a questa Autorità Garante in data 26 gennaio 2022 (nostro Prot. n.00019/2022) dall'Avv. OMISSIS, quale procuratore del Sig. OMISSIS, nei confronti dei Sig.ri OMISSIS e OMISSIS, con il quale si chiedeva all'Autorità Garante di effettuare una disamina in merito all'installazione delle telecamere poste presso l'abitazione sita in Via OMISSIS;

VISTA la Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

VISTA la documentazione in atti, ed in particolare:

VISTA la nota del 01 febbraio u.s. (nostro Prot. n.00024/2022), con cui l'Autorità Garante chiedeva ai Sig.ri OMISSIS e OMISSIS informazioni in merito all'impianto di videosorveglianza dalla stessa installato presso la propria abitazione;

VISTA la risposta pervenuta in data 24 febbraio u.s. (nostro Prot. n. 00048/2022), con cui il Sig. OMISSIS forniva riscontro alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità Garante e, precisando di non essere proprietario dell'immobile sito in Via OMISSIS, come erroneamente indicato nel reclamo del ricorrente, individuava la Sig.ra OMISSIS quale proprietaria dell'abitazione ed il Sig. OMISSIS quale usufruttuario della stessa;

VISTO il verbale relativo al sopralluogo effettuato in data 10 marzo u.s. (nostro Prot. n. 00059/2022) presso l'abitazione sita in Via OMISSIS;

VISTE le integrazioni probatorie al reclamo presentate dall'Avv. OMISSIS, quale procuratore del Sig. OMISSIS, pervenute in data 15 marzo u.s. (nostro Prot. n.00064/2022), con le quali si producevano le mappe catastali;

CONSIDERATO

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

CHE ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L.171/2018, *“la presente legge stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, anche detenuti all'estero, nonché norme relative alla circolazione di tali dati”*;

CHE ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 171/2018, il trattamento dei dati personali si deve svolgere *“nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”*;

CHE ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 171/2018, *“chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”*;

CHE ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della L. 171/2018, i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

CHE ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f) della L. 171/2018, i dati personali devono essere trattati in maniera tale da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali;

CHE ai sensi dell'art. 4, comma 2, *“il titolare del trattamento garantisce il rispetto dei principi di cui al comma 1 e deve essere in grado di provarlo”*;

RILEVATO

CHE gli accertamenti – come risulta dal verbale n. 02 del 10 marzo u.s. (nostro Prot. n. 00059/2022) - hanno messo in evidenza che:

- a) il sistema è stato acquistato ed installato prima dell'entrata in vigore della Legge 21 dicembre 2018 n. 171, e più precisamente nell'anno 2015, come da fattura n. OMISSIS del 30 novembre 2015, allegata al Prot. n. 00048/2022;
- b) l'impianto si compone di n. 3 telecamere fisse che inquadrano aree di proprietà esclusiva della Sig.ra OMISSIS (particella n. OMISSIS), aree di proprietà comune ai Sig.ri OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS (particella n. OMISSIS) ed una porzione di proprietà esclusiva della Sig.ra OMISSIS (particella n. OMISSIS), senza che questi abbiano espresso il proprio consenso;
- c) è presente un solo cartello a segnalare la presenza delle n.3 telecamere, sito nell'area di ripresa delle stesse;
- d) le telecamere vengono tenute accese 24 ore su 24;
- e) le immagini si cancellano automaticamente ogni 20 giorni;
- f) le immagini vengono visionate solo qualora strettamente necessario dalla Sig.ra OMISSIS con l'ausilio di un tecnico da apposito schermo;
- g) non sussistono peraltro particolari e cogenti esigenze di tutela che giustificano la compromissione del diritto alla protezione dei dati personali

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43- 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 883154 – e-mail: segreteria.ufficio@agpdp.sm
www.garanteprivacy.sm



CHE, in base ad una complessiva valutazione degli elementi sopra indicati nonché della documentazione acquisita, emerge che il descritto trattamento risulta, per alcuni profili, non conforme alla L. 171/2018 indicante la disciplina in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO

CHE, in conformità al principio di responsabilizzazione contenuto all'art. 4, comma 2, della L. 171/2018, ed alle indicazioni in materia di videosorveglianza che questa Autorità Garante ha a suo tempo disposto:

- Il titolare del trattamento è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 171/2018;
- Il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle condizioni di liceità del trattamento ai sensi dell'art. 5 della L. 171/2018, ai sensi del quale il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle condizioni ivi previste;
- È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
- Il titolare del trattamento deve informare le persone in modo dettagliato nei luoghi in cui la videosorveglianza è in funzione;
- Tutti gli accessi devono essere dotati dell'informativa di area videosorvegliata;
- Le informazioni devono essere rese disponibili in un luogo facilmente accessibile all'interessato;
- In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli;
- I dati delle riprese dovranno essere trattati in modo lecito e per finalità di sicurezza;
- Le immagini potranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 96 ore e, quindi, cancellate anche con appositi sistemi automatici;
- Il titolare del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 33 della L. 171/2018;
- Nelle aree sottoposte a video sorveglianza, facendo salvo il rispetto delle norme in materia di lavoro, non sono consentite riprese stabili e continuative del personale dipendente con esclusione delle occasioni di transito dei lavoratori;
- Deve essere assicurato agli interessati l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare, quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate;
- Eventuali telecamere esterne non devono riprendere aree pubbliche o di accesso al pubblico, strade o spazi condivisi;

PER QUESTI MOTIVI L'AUTORITÀ GARANTE

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Dichiara illecito il trattamento in oggetto, in quanto n.2 delle n.3 telecamere installate inquadrano aree di proprietà comune ai Sig.ri OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS (particella n. OMISSIS) ed una porzione di proprietà esclusiva della Sig.ra OMISSIS (particella n. OMISSIS), senza che questi abbiano esplicitamente prestato il consenso;

ordina alla Sig.ra OMISSIS quale proprietaria dell'abitazione sita in Via OMISSIS sulla quale è stato installato il succitato impianto di videosorveglianza, unitamente al Sig. OMISSIS - usufruttuario della stessa - di conformare il trattamento alle disposizioni della L. 171/2018, dandone riscontro a questa Autorità Garante **entro 30 giorni** dalla ricezione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Giudice Amministrativo, con ricorso giurisdizionale, così come previsto dall'art. 70 della L. 171/2018.

**Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43- 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 883154 – e-mail: segreteria.ufficio@agdp.sm
www.garanteprivacy.sm